

CAMERA DEI DEPUTATI

N.

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Dott. Tommaso PADOA - SCHIOPPA)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

Presentato il

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
SPESE

Capo I
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

Art. 2

(Istituzione delle Ragionerie Regionali dello Stato in luogo delle esistenti Ragioneria provinciali dello Stato)

1. Sono istituiti, a livello regionale o interregionale le Ragionerie (territoriali) dello Stato e le Direzioni (territoriali) dei servizi vari, per lo svolgimento in sede locale delle funzioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Le Ragionerie (territoriali) dello Stato dipendono (organicamente e funzionalmente) dalla Ragioneria generale dello Stato, e svolgono, nell'ambito territoriale di competenza, le funzioni spettanti secondo la normativa vigente alle Ragionerie provinciali dello Stato.
3. Le Direzioni (territoriali) dei servizi vari dipendono (organicamente e funzionalmente) dal Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro, e svolgono, nell'ambito territoriale di competenza, le funzioni spettanti secondo la normativa vigente alle Direzioni provinciali dei servizi vari.
4. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'organizzazione degli Uffici di cui al comma 1, prevedendo un piano di attuazione graduale da concludersi entro il anno dalla data di entrata in

vigore del suddetto regolamento.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'operatività delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari, sono soppressi i Dipartimenti provinciali di cui all'art. 7 del Decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. Le funzioni dei Capi Dipartimento provinciali previste dall'art. 1, comma 8, del decreto legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, sono attribuite, secondo la rispettiva competenza, ai direttori delle Ragionerie provinciali dello Stato e ai direttori delle Direzioni provinciali dei servizi vari.

6. Il regolamento di cui al comma 4 indicherà la data di soppressione delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari.

In alternativa

(Articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze)

1. Al fine del contenimento della spesa, sono istituite, a livello regionale, le Ragionerie regionali dello Stato e le Direzioni regionali dei servizi vari, per lo svolgimento in sede locale delle funzioni del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, numero 400, e successive modificazioni ed integrazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede al graduale riordino, definendone tempi e modalità, dell'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze ed alla soppressione dei Dipartimenti

provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari.

Art. 3

(Riorganizzazione e riallocazione delle risorse umane)

1. Il personale utilizzato dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali per lo svolgimento delle funzioni di supporto, ivi incluse quelle relative alla gestione delle risorse umane, dei sistemi informativi, dei servizi manutentivi e logistici, degli affari generali, dei provveditorati e della contabilità, non può eccedere il dieci per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle Amministrazioni stesse.

2. Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali adottano entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i provvedimenti normativi e amministrativi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per rispettare il parametro di cui al precedente comma, anche prevedendo specifici percorsi formativi ed in coerenza con l'eventuale esternalizzazione delle funzioni di cui al successivo comma 3 e con i processi di innovazione tecnologica e gestionale.

3. Le funzioni di supporto, di cui al comma 1, possono essere affidate a soggetti privati, selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica, in conformità alle normative comunitarie e nazionali vigenti.

4. I provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse di cui al comma 2 sono trasmessi al Dipartimento della

Funzione Pubblica.

5. In caso di inerzia delle Amministrazioni i provvedimenti normativi e amministrativi di cui al comma 2 sono adottati in via straordinaria, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per le Riforme e l'Innovazione nella Pubblica Amministrazione, e dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. I processi riorganizzativi di cui ai commi precedenti devono essere attuati entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

7. I competenti organi di controllo delle Amministrazioni effettuano il monitoraggio sull'osservanza della presente legge e trasmettono per il primo biennio, entro il 30 gennaio di ogni anno, una relazione informativa alla Corte dei Conti. Successivamente al primo biennio, verificano il rispetto del parametro di cui al comma 1 relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto.

8. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per le Riforme e l'Innovazione nella Pubblica Amministrazione, emana le linee guida per l'attuazione della presente legge.

9. In conformità alle linee guida di cui al precedente comma 8, le direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai ministri, contengono piani e programmi specifici sui processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al comma 1.

10. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nei piani e programmi di cui al precedente comma sono

valutati ai fini della responsabilità
dirigenziale.
